

**VERBALE 8**  
**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**  
**ADESIONE ALLA MORATORIA ABI-ANCI-UPI**

// Revisore Unico Dott. Alessandro Beretta;

**Visto** l'Accordo Quadro tra l'Associazione Bancaria Italiana, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione Province d'Italia, sottoscritto in data 9 aprile 2024, con il quale sono state definite le linee guida per procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza dalla data di stipula dell'Accordo 2024 al 31 dicembre 2024 (incluso), erogati in favore di enti locali, al fine di andare incontro alle esigenze di liquidità degli stessi per l'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici;

**Visto** che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno usufruire della moratoria dei mutui di cui all'Accordo sopra citato, al fine di poter disporre di liquidità aggiuntiva e che a tale scopo ha comunicato a Banca Monte dei Paschi di Siena l'intenzione di aderire alla moratoria per i mutui in essere aventi i prescritti requisiti;

**CONSIDERATO** che i mutui ammissibili sono:

|                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| mutuo n. 741417473.10 | di € | 300.000,00 |
| mutuo n. 741441534.15 | di € | 170.000,00 |
| mutuo n. 741496435.14 | di € | 247.000,00 |
| mutuo n. 741589591.50 | di € | 160.000,00 |


la cui quota capitale complessiva relativa all'anno 2024 corrisponde ad € **48.275,31**;

**CONSIDERATO** che dal confronto dei piani di ammortamento ante e post rinegoziazione, opportunamente aggiornati con i fattori di sconto resi disponibili dall'Istituto stesso, si è potuta verificare l'effettiva invarianza finanziaria, come da documentazione agli atti del Revisore;

**RICHIAMATI:**

- Il comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.
- Il comma 537 della Legge 190/2014 che prevede che in relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a **trenta anni dalla data del loro perfezionamento**.
- **la L. 243/2012, che all'art. 10** dispone che le operazioni di indebitamento devono essere effettuate con adozione di piani di ammortamento con durata non superiore alla vita utile dell'investimento che si va a finanziare;

norme che hanno lo scopo di gestire il debito tenendo conto del principio di equità che si esplicita nella correlazione tra la durata dell'indebitamento e la durata fisico-tecnica degli investimenti finanziati con l'indebitamento stesso, al fine di non generare, nei bilanci degli anni futuri, oneri finanziari slegati dai benefici diretti ed indiretti alla collettività che di norma generano nel tempo le opere e gli altri interventi pubblici in conto capitale;



1

**TENUTO CONTO:**

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 che sancisce il principio dell'equità intergenerazionale
- il principio contabile generale n. 15 ex D. Lgs. 118/2011 sull'equilibrio di bilancio

**RILEVATO** che dalla documentazione dimessa dall'ente in riferimento ai mutui che intende rinegoziare, non si rinviene il rispetto delle condizioni appena sopra esposte (durata non superiore ai 30 anni dalla data del perfezionamento e inferiore alla vita utile dell'investimento finanziato);

**Esaminata** la documentazione trasmessa dall'Ufficio Ragioneria,

**Verificato**, con la carta di lavoro conservata presso lo studio del Presidente dell'Organo di revisione, che la proposta di rinegoziazione prestiti della Giunta, per il COMUNE di MARCHENO raggiunge lo scopo di:

- migliorare il valore finanziario del portafoglio di debito;
- eliminare potenziali rischi di tasso e costi di estinzione elevati;
- rimodulare la distribuzione dei flussi di pagamento delle rate nel tempo, in un'ottica di gestione attiva e dinamica dello stock di debito;

**Verificato** che la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, rispetta il limite stabilito dall'art. 204, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

**Visto il parere tecnico e il visto di regolarità contabile** del Responsabile del Servizio Finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la Circ. CDP Spa n. 1300/2020;

**ESPRIME**

Parere favorevole sulla proposta di adesione alla moratoria ABI/ANCI/UPI ed alla sospensione delle quote capitale anno 2024.

Il Revisore Unico:

Dott. Alessandro Beretta

